

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum

1* Grado

2* Grado

precedente cassazione

Precedente appello

Classificazione evento

Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

non produceva gli originali (mancanti), né forniva spiegazioni circa il possesso delle fotocopie di falsi certificati al tecnico A.S.L. che effettuava un controllo della documentazione allegata al Piano Operativo di Sicurezza.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato
 Pubblico
 Cantiere
 Ufficio
 Fabbrica
 Altro

Principio di diritto

Quel che rileva nel delitto di falso di cui si discute è la natura pubblica dell'atto artificialmente creato, in rapporto alla funzione che esso è chiamato ad assolvere.

In questo caso non vi sono dubbi sulla natura di atti pubblici dei giudizi di idoneità alle mansioni rinvenuti in forma di semplici fotocopie dal tecnico del servizio di prevenzione della A.S.L. recatosi nel cantiere.

L'art. 41, co. 2, del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), in tema di sorveglianza sanitaria, infatti, prevede l'effettuazione di una serie di visite mediche finalizzate ad accertare l'idoneità dei lavoratori allo svolgimento della mansione specifica cui sono destinati.

Sempre la medesima norma, inoltre, statuisce espressamente: "Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro" (art. 42, co. 6 e 6 bis).

Orbene, non vi è dubbio che, potendo, i documenti contenenti il giudizio di idoneità alla mansione, redatto obbligatoriamente in forma scritta ai sensi dell'art. 41, comma 6-bis, T.U.S.L., entrare a pieno titolo all'interno di un procedimento amministrativo definito dal citato d.lgs.81/08, quale il ricorso avverso il giudizio di idoneità di cui c. 9, del medesimo testo unico, essi vanno considerati sin dalla loro formazione come documenti di fede pubblica.

Tale procedimento, giova evidenziare, si concretizza nel ricorso, da parte del lavoratore o del datore di lavoro, all'Organo di vigilanza, per ottenere la rivalutazione del giudizio di idoneità. L'organo di vigilanza (del Servizio Sanitario Nazionale, ove la normativa non disponga diversamente) è l'autorità responsabile del procedimento e dell'emissione del relativo provvedimento di conferma, modifica o revoca.

Ed invero, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, rientrano nella nozione di atto pubblico rilevante ai fini dell'integrazione dei reati in materia di falsità in atti, anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Rv. 249858; Cass., Sez. 6, n. 11425 del 20/11/2012, Rv. 254866; Cass., Sez. 5, n. 38455 del 10/05/2019, Rv. 277092).

Pertanto la falsa formazione mediante fotocopie degli atti di cui si discute, integra il delitto di falsità materiale in atti pubblici contestato all'imputato, posto che gli atti esibiti da quest'ultimo al tecnico della A.S.L. avevano l'apparenza dell'originale di un atto pubblico, in realtà inesistente (cfr. Cass., Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Rv. 276285), indipendentemente da quale fosse la finalità concreta perseguita dall'imputato nel mostrarli al pubblico ufficiale.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

- Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €.3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma 15.03.2021.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.